



UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - RICERCA - COMPARTO SICUREZZA
AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - VIGILI DEL FUOCO - AUTORITA' INDIPENDENTI
tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it
sito internet: www.uilpa.it

INFORMAZIONI SINDACALI

**Circolare n. 139
del 22 dicembre 2009**

- A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione
- Ai componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiiviri

FASCE DI REPERIBILITA'

**NUOVA MODIFICA DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'
PER I DIPENDENTI PUBBLICI ASSENTI PER MALATTIA
IL NETTO DISSENSO DELLA UIL PA**

Come più volte annunciato, il Ministro della funzione pubblica ha firmato il decreto che allarga nuovamente l'arco temporale di reperibilità al proprio domicilio per consentire agli organi sanitari l'effettuazione della visita medica di controllo in caso di assenza per malattia.

Ricorderete che la vicenda delle fasce di reperibilità negli ultimi diciotto mesi è stata al centro di aspre polemiche, ricorsi giurisdizionali, annunci propagandistici legati all'incidenza sul fenomeno dell'assenteismo nel P.I.

La prima versione del D.L.112 del giugno 2008 (art. 71, comma 3) prevedeva l'obbligo di rimanere al domicilio dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

Successivamente il D.L. 78 del giugno 2009 (art 17, comma 23 lett. c) ha abrogato la disposizione del d.l. 112 e di fatto riportato le fasce orarie alla disciplina contrattuale e legale prevista per tutti i lavoratori pubblici e privati, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Ora, a seguito delle previsioni contenute nel decreto legislativo 150/2009 (art. 69), le fasce orarie di reperibilità verranno di nuovo estese, questa volta dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, per un totale di 7 ore.

Le nuove fasce diventeranno operative **15 giorni dopo la pubblicazione del decreto** sulla Gazzetta Ufficiale. Al momento attuale, dunque, e ancora per un breve periodo restano valide le "vecchie" fasce di reperibilità articolate su 4 ore giornaliere.

Saranno esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti le cui assenze per malattia dipendano da una delle seguenti cause: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, causa di servizio, stati patologici connessi ad invalidità riconosciuta.

Esclusi anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Resta comunque il netto dissenso della UIL PA rispetto ad un provvedimento che consideriamo inutile, punitivo e discriminatorio, dettato da ragioni propagandistiche che nulla hanno a che vedere con il funzionamento della pubblica amministrazione e con la lotta alle inefficienze.

Sul nostro sito www.uilpa.it è disponibile la copia del decreto del Ministro della Funzione Pubblica ed il comunicato stampa di S. Bosco.

LEGGE FINANZIARIA

IN SENATO PER LA TERZA LETTURA. PREVISTA L'APPROVAZIONE DEFINITIVA SENZA MODIFICHE RISPETTO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

NELLE PROSSIME ORE L'AULA DEL SENATO DARÀ IL VIA LIBERA AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2010 ED ALLA LEGGE DI BILANCIO.

Di seguito riportiamo una breve sintesi dei principali contenuti del DDL finanziaria di interesse della nostra categoria.

Articolo 2, comma 6 - Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca

Il **comma 6** dispone in merito alla determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilendo che anche per il triennio 2010-2012 la crescita del fabbisogno delle università e degli enti pubblici di ricerca non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario e al 4% per gli enti pubblici di ricerca. Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate.

Articolo 2, commi 10-17 - Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego

I **commi da 10 a 17** stanziavano risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si dispongono stanziamenti per il personale statale "contrattualizzato" e per il personale statale in regime di diritto pubblico, secondo le nuove norme introdotte dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (**commi 10-12**); si conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci (**comma 13**); si ribadisce l'applicazione, per le regioni, dell'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso (**comma 14**); si prevede l'utilizzo, per determinate finalità, da parte delle amministrazioni, degli eventuali maggiori risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, previo accertamento (**comma 15**); si istituisce un apposito fondo, nel quale confluiscono le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 e destinate alle finalità di cui ai commi 10-17 (**comma 16**); infine, si rinvia l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione del triennio contrattuale 2010-2012 alla conclusione della fase transitoria e congiunturale individuata nel comma 10 (**comma 17**).

Articolo 2, comma 19 - Assunzione di personale nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Il **comma 19** proroga per il triennio 2010-2012 le disposizioni previste all'articolo 3, commi da 116 a 118, della legge finanziaria 2008 in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell'Unioncamere.

Articolo 2, commi 23, 28-32 - Difesa servizi S.p.A

I **commi 23 e da 28 a 32** istituiscono la società Difesa Servizi Spa, ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa.

Articolo 2, comma 38 - Personale appartenente al comparto sicurezza-difesa

Il **comma 38** incrementa di 100 milioni annui, a decorrere dal 2010, gli stanziamenti destinati, per il biennio 2008-2009, al miglioramento stipendiale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Articolo 2, comma 39 - Finanziamento a CNR ed Enea

Il **comma 39** autorizza la spesa di 15 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 e di 20 milioni per il 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche dell'ENEA, per consentire lo sviluppo del tessuto produttivo delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, e dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina., attraverso l'incentivazione di progetti riguardanti l'efficienza energetica, la tutela ambientale, le metodologie innovative per il *made in Italy* agroalimentare e la produzione di farmaci biotecnologici.

Articolo 2, comma 42 - Estensione alla Guardia di finanza delle attività negoziali della Difesa

Il **comma 42** estende alla Guardia di finanza la facoltà, già concessa dalla legge finanziaria 2006 al Ministero della difesa, di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, con finalità di contenimento della spesa.

Articolo 2, comma 47 - Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia

Il **comma 47**, novellando l'articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965, interviene in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. In particolare, il comma prevede siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati alle organizzazioni mafiose di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse.

Rispetto a tali beni, la disposizione riconosce un diritto di opzione prioritaria in sede di acquisto alle cooperative edilizie costituite dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e un diritto di prelazione agli enti locali di ubicazione dei beni.

Le somme ricavate dalla vendita affluiscono al Fondo unico giustizia e sono successivamente riassegnate per il 50% al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e per il restante 50% al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

Articolo 2, comma 52 - Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili

Il **comma 52** istituisce presso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della gioventù - l'Osservatorio nazionale per le comunità giovanili ed il Fondo nazionale per le Comunità giovanili, con una dotazione finanziaria fissata in 3 milioni di euro per il 2010.

Articolo 2, comma 95 - Versamento all'entrata del bilancio delle risorse del TFR

Il **comma 95** prevede la continuità, a decorrere dal 2010, del versamento, da parte dell'INPS, nell'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti **del settore privato del TFR**, ai sensi dell'articolo 51, del D.L. 248/2007, che ha disposto il versamento, da parte dell'INPS, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 758 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), relative al richiamato Fondo destinate al finanziamento degli interventi previsti all'elenco 1 della medesima legge, all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 2, commi 138 e 139 - Lavoro accessorio

I **commi 138-139** apportano modifiche all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, si precisa che il ricorso a tale fattispecie da parte di un committente pubblico o degli enti locali è consentito nel rispetto della disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Articolo 2, comma 149 - Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

Il **comma 149**, modificando l'articolo 20, comma 2 del D.L. 78/2009, dispone, per l'anno 2010 l'effettuazione, da parte dell'INPS, di un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali.

Articolo 2, commi 179-184 - Fondi comuni di investimento immobiliari della Difesa

I **commi da 179 a 184** autorizzano il Ministro della difesa, al fine di reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma per la valorizzazione di detti immobili.

Articolo 2, comma 187 - Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato

Il **comma 187** dispone, a partire dal novembre 2010, il pagamento delle competenze fisse e delle competenze accessorie in un cedolino unico per il personale delle amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti.

Articolo 2, commi 196-200 - Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco

I **commi da 196 a 202** modificano alcune disposizioni in materia di blocco delle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo limiti meno restrittivi nelle procedure di assunzioni di personale nei corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel triennio 2010-2012.

In particolare, i **commi 196-197** dispongono la non applicabilità, nelle assunzioni del richiamato personale, delle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 e all'articolo 66, comma 9 del D.L. 112/2008.

Il **comma 198** stabilisce che per il triennio 2010-2012, i corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere, secondo le modalità indicate nel comma 10 dello stesso articolo 66, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell'anno precedente, nonché per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente.

Il **comma 199** autorizza, per le finalità di cui ai commi da 196 a 198, la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Infine, il **comma 200** prevede che agli oneri derivanti dai commi da 196 a 199, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2010 e 344 milioni di euro per l'anno 2011, si provveda, quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2012, mediante la riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009

Articolo 2, comma 202 – 205 - Spese di giustizia

I **commi da 202 a 205** intervengono sulla disciplina delle **spese di giustizia** di cui al relativo Testo Unico (D.P.R. 115 del 2002).

In particolare, il **comma 202** limita l'ambito di operatività delle esenzioni dal **contributo unificato** ed interviene sulla disciplina del medesimo contributo. Viene eliminata l'esenzione: per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a 2.500 euro (da ora soggetto al pagamento di un contributo fisso di 30 euro); per il processo cautelare attivato in corso di causa; per il processo per regolamento di competenza e di giurisdizione; per i giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 (art. 23); per i giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione. La medesima disposizione prevede inoltre l'applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali (attualmente il contributo fisso dovuto è pari a euro 103,30).

Il **comma 203** stabilisce che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia previste dal TU n. 115/2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l'espiazione della pena prima della medesima data.

Il **comma 204** fa salva l'applicazione delle disposizioni del DPR n. 115 che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.

In base al **comma 205**, le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia di cui al comma 203 sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate al Ministero della giustizia con la finalità di finanziare:

- un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili;
- il potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

Articolo 2, commi 206-208 - Modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna

I **commi da 206 a 208** perseguono finalità di risparmio di spesa prevedendo modalità semplificate di pubblicazione delle sentenze di condanna.

Il **comma 206**, in particolare, novella l'art. 36 del codice penale, sancendo che, nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la pubblicazione sui giornali è effettuata mediante la sola indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del Ministero della giustizia.

I **commi 207 e 208** richiamano tali modalità semplificate di pubblicazione anche per le sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d'autore e in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell'ente ad una sanzione interdittiva.

Articolo 2, comma 209 - Edilizia carceraria

Il **comma 209** stanziava 500 milioni di euro – a valere sulla disponibilità del Fondo Infrastrutture derivante dalla quota di assegnazione delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate – per l'attuazione, anche per stralci, del programma di edilizia carceraria, finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all'aumento della capienza delle infrastrutture esistenti, già previsto dall'art. 44-*bis* del D.L. n. 207/2008 (convertito dalla legge n. 14/2009).

Articolo 2, comma 210 - Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia

Il **comma 216** prevede che il Ministero della giustizia stipuli con le regioni – entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria - convenzioni per la realizzazione di progetti volti al rilancio dell'economia locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. Tali convenzioni saranno finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Articolo 2, comma 211 - Destinazione dei risparmi di spesa al funzionamento dell'organizzazione giudiziaria

Il **comma 211** prevede che i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 201, 202 e da 206 a 208 affluiscono al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinqies*, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 e sono destinati alle spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.

Articolo 2, comma 212 - Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche

Il **comma 212** prevede specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

Articolo 2, comma 213 - Alienazione immobili dello Stato

Il **comma 213** dispone che l'Agenzia del Demanio può alienare gli immobili statali con trattativa privata o mediante procedure concorsuali, secondo il valore degli immobili messi in vendita.

Articolo 2, commi 215-217 - Accordi quadro CONSIP

I **commi da 215 a 217** recano norme relative agli Accordi quadro stipulati da parte di CONSIP S.p.A in qualità di stazione appaltante ai sensi del Codice sugli appalti, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni aggiudicatrici di appalti di lavori servizi e forniture possono fare ricorso – per l'acquisto di beni e servizi – ai suddetti accordi quadro stipulati da Consip S.p.A, ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dai suddetti accordi quadro.

Articolo 2, comma 231 - Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti

Il **comma 231** dispone un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti, attribuendo maggiori risorse all'Autorità garante della concorrenza e del mercato – Antitrust, al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l'attuazione delle legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con contestuale riduzione di risorse destinate ad altre autorità.

^^

In occasione delle festività la segreteria nazionale augura a voi tutti ed alle vostre famiglie i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo.

Fraterni saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Salvatore BOSCO)